

Ricerca 25/07/08



FACOLTÀ DI FARMACIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

IL PRESIDE

Catania, 24 Luglio 2008

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA PROTOCOLLO GENERALE
29 LUG. 2008
Prot. 67562

Oggetto: Trasmissione bozza Regolamento "Fondo di Ricerca Giovani"

Magnifico Rettore,

ho il piacere di informarLa che la Commissione per la Ricerca Scientifica di Ateneo, nell'adunanza del 17 luglio u.s., ha completato i suoi lavori di definizione della bozza di Regolamento per l'accesso al "Fondo di Ricerca Giovani".

Le trasmetto, pertanto, copia di tale bozza ai fini dell'avvio dell'iter di approvazione da parte degli Organi di Governo dell'Ateneo.

Distinti saluti

Il Presidente della Commissione
Ricerca Scientifica di Ateneo
Prof. Angelo Vanella

- protocollo
- Avv. Bruniforte
- Area Ricerca
- Prof. Lombardi
- Senato e Col A e mail Ateneo



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
CATANIA**

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. 6 maggio 1996, n. 1885;
- Visto il Regolamento Generale d'Ateneo, emanato con D.R. 24 ottobre 1996 n. 4455;
- Visto il verbale della Commissione per la Ricerca Scientifica di Ateneo del 18.7.2007 con cui è stato deliberato di istituire il Fondo di Ricerca Giovani;
- Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 29 e 30 ottobre 2007, relative alla ripartizione dei fondi di Ateneo per la ricerca - esercizio finanziario 2007 - con le quali è stato anche istituito il "Fondo di Ricerca Giovani" per finanziare i progetti di ricerca proposti da giovani ricercatori dell'Ateneo di Catania;
- Visto il verbale della Commissione per la Ricerca Scientifica di Ateneo del 17.7.2008 con cui è stata approvata la bozza del suddetto Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE

REGOLAMENTO PER IL " FONDO DI RICERCA GIOVANI "

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il "Fondo di Ricerca Giovani" finanzia progetti di ricerca estremamente originali ed innovativi, di durata biennale, proposti da studiosi appartenenti all'Ateneo di Catania.

**Art. 2
(Richiedenti)**

1. Le richieste di finanziamento possono essere presentate da:
 - a) docenti strutturati, ivi compresi i ricercatori non confermati, dell'Università degli Studi di Catania con età inferiore ai 38 anni, alla data di scadenza del bando e che, in accordo al Regolamento dei Progetti di Ricerca di Ateneo, abbiano un peso scientifico almeno pari a

30 punti (per le Aree Scientifiche) e 20 punti (per le Aree Umanistiche) con riferimento alle pubblicazioni apparse nel “Catalogo di Ateneo” nei cinque anni precedenti a quello di pubblicazione del bando.

- b) i titolari di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, con dodici mesi ancora di fruizione dalla data di scadenza del bando, con età inferiore ai 38 anni e in possesso del titolo di dottorato di ricerca e che, in accordo al Regolamento dei Progetti di Ricerca di Ateneo, abbiano un peso scientifico almeno pari a 15 punti (per le Aree Scientifiche) e 10 punti (per le Aree Umanistiche) con riferimento alle pubblicazioni apparse nel “Catalogo di Ateneo” nei cinque anni precedenti a quello di pubblicazione del bando.

Art. 3 **(Finanziamento)**

1. Gli Organi di Governo dell’Ateneo stabiliscono annualmente:
 - a) la disponibilità finanziaria complessiva per il “Fondo di Ricerca Giovani” di cui al presente regolamento;
 - b) le sette Aree scientifiche che, con criterio di alternanza, accedono al finanziamento stesso per l’anno di riferimento con un importo uguale per tutte le Aree, ciascuna Area scientifica beneficia di un solo contributo nel corso di un biennio.
2. Le somme assegnate ad ogni singola Area e non erogate a nessun progetto per i motivi di cui al comma 3 dell’art. 5 vengono riassegnati alla stessa Area per i finanziamenti PRA dell’anno successivo.
3. Le somme accreditate alle strutture e non utilizzate dal beneficiario entro ventiquattro mesi dall’assegnazione devono essere restituite all’Area Finanziaria.

Art. 4 **(Modalità di presentazione delle domande)**

1. Le domande, indirizzate al Magnifico Rettore, devono essere presentate, in via informatica, all’Ufficio Ricerca che provvede alla loro immediata trasmissione alla Commissione per la Ricerca Scientifica di Ateneo ex art. 10 dello Statuto.
Copia cartacea della domanda deve pervenire all’Ufficio Ricerca entro otto giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste.
2. Le domande devono riportare:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) il relativo curriculum;
 - c) l’Area scientifica ed il settore scientifico-disciplinare di appartenenza ed il Dipartimento di afferenza;
 - d) una descrizione dettagliata della ricerca in italiano ed in inglese dalla quale si evinca l’originalità del progetto e il suo carattere innovativo, nonché un piano finanziario di massima e la composizione dell’eventuale *team* di ricerca;
 - e) l’autorizzazione della struttura di appartenenza allo svolgimento della ricerca qualora il progetto fosse finanziato.

Art. 5
(Valutazione delle domande)

1. I progetti di Ricerca sono valutati dalla Commissione per la Ricerca Scientifica di Ateneo, ex art. 10, secondo la procedura ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art.6.
2. Sono finanziabili i progetti che ottengono un punteggio non inferiore a 48/60.

Art 6
(Criteri di valutazione dei progetti e pubblicità)

1. Il progetto di ricerca presentato dal giovane ricercatore, dopo la verifica dell'ammissibilità da parte degli uffici amministrativi, viene esaminato dalla Commissione di cui all'art.5 per stabilire la capacità del proponente di realizzare il progetto nei tempi previsti, nonché la sostenibilità e la congruità finanziaria dello stesso. Una volta superato questo esame il progetto è valutato in base ai seguenti criteri:
 - a) esperienza scientifica del proponente (pubblicazioni, partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali,...): fino ad un max di punti 8;
 - b) qualità scientifica del progetto (inclusa l'interdisciplinarietà della proposta) e interesse nazionale ed internazionale del progetto: fino ad un max di punti 9;
 - c) metodologia della ricerca e potenziale impatto del progetto: fino ad un max di punti 6;
 - d) natura innovativa ed originalità del progetto: fino ad un max di punti 7.
2. Per la valutazione del progetto, la Commissione di cui all'art. 5, sulla base dei contenuti e delle parole chiavi indicate nel progetto dal proponente, individua, per ogni domanda, due revisori indipendenti di cui uno nazionale ed uno internazionale i quali, esaminato il progetto, forniscono un dettagliato giudizio sulla base dei criteri di cui al comma 1.
3. Al termine della procedura di valutazione di tutti i progetti presentati, la Commissione, sulla base dei giudizi degli esperti, redige una graduatoria generale di merito dei progetti, per ciascuna Area scientifica in caso di parità di punteggio prevale il progetto di ricerca del proponente più giovane.
4. La graduatoria redatta dalla Commissione è resa pubblica mediante affissione all'Albo dell'Ateneo.
5. Le decisioni della Commissione sono impugnabili entro dieci giorni con ricorso al Senato Accademico, che decide in via definitiva.
6. Con Decreto Rettorale viene approvato il finanziamento ai progetti selezionati.
7. Copia della proposta presentata e della valutazione espressa dalla Commissione sono inserite nell'Anagrafe delle attività di ricerca e di aggiornamento scientifico dell'Ateneo.

Art 7
(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Il contributo assegnato è trasferito alla struttura cui afferisce il beneficiario. Detta struttura provvede ai successivi atti amministrativi in osservanza delle norme vigenti
2. Il finanziamento assegnato viene erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) erogazione del 50% del finanziamento dopo l'approvazione del progetto;
 - b) erogazione del saldo dopo la presentazione della relazione intermedia di cui ai commi 3 e 4.
3. A conclusione dei primi dodici mesi di svolgimento del progetto di ricerca, il beneficiario deve presentare all'Ufficio Ricerca:
 - a) una relazione scientifica e finanziaria dell'attività di ricerca svolta.

4. L'erogazione della seconda tranche è subordinata alla presentazione della suddetta relazione intermedia che deve essere approvata dalla Commissione Ricerca di Ateneo.
5. La struttura di afferenza del beneficiario è tenuta a restituire il contributo erogato, qualora non utilizzato, entro dodici mesi dalla data di assegnazione; gli eventuali residui del contributo devono essere restituiti entro tre mesi dalla conclusione del progetto di ricerca.
6. Nell'ipotesi di finanziamento a favore di un titolare di un assegno di ricerca, la gestione dei fondi, ai soli ed esclusivi fini amministrativi, sarà di competenza del Direttore del Dipartimento di afferenza

Art 8
(Risultati dei progetti)

1. Entro tre mesi dalla conclusione del progetto di ricerca, il beneficiario deve presentare alla Commissione Ricerca di Ateneo:
 - a) la relazione scientifica dell'attività svolta nel corso del progetto;
 - b) i prodotti ottenuti attraverso la realizzazione del progetto di ricerca (pubblicazioni a stampa o in corso di stampa, brevetti, monografie, libri, ecc.);
 - c) la rendicontazione relativa all'intero progetto.